

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO il decreto n. 82647 del 18.06.2014;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 30.06.2014 relativo alla società AGILE S.r.l. in amministrazione straordinaria per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda AGILE S.r.l. in amministrazione straordinaria;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

## DECRETA

## ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2014 al 31.08.2014, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.06.2014, in favore di un numero massimo di 752 unità lavorative di cui n. 41 con un contratto part-time medio al 66,83%, della società AGILE S.r.l. in amministrazione straordinaria, dipendenti presso le sedi di:

• Arezzo: n. 3 lavoratori;

Bari: n. 67 lavoratori;



- Bologna: n. 22 lavoratori;
- Calenzano (FI): n. 8 lavoratori;
- Firenze: n. 9 lavoratori;
- Genova: n. 7 lavoratori;
- Ivrea: n. 74 lavoratori;
- Napoli: n. 69 lavoratori;
- Padova: n. 34 lavoratori;
- Palermo: n. 13 lavoratori;
- Perugia: n. 5 lavoratori;
- Prata di Principato Ultra (AV): n. 17 lavoratori;
- Pregnana Milanese (MI): n. 190 lavoratori;
- Rende (CS): n. 11 lavoratori;
- Roma: n. 166 lavoratori;
- Torino: n. 57 lavoratori.

I lavoratori saranno sospesi a zero ore e, stante la cessazione dell'attività, non verrà effettuata la rotazione.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.



In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.825.990,86 (duemilioniottocentoventicinquemilanovecentonovanta/86).

Codice Fiscale: 01572180766 Matricola INPS: 4976149110

Pagamento diretto: SI

## ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 2.825.990,86 (duemilioniottocentoventicinquemilanovecentonovanta/86), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 24/09/2014

F.to Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan